

	Comune di Romentino Via Chiodini 1 28068 Romentino (NO)	DUVRI Servizio di assistenza pre/post scuola e di assistenza educativa scolastica a favore dei soggetti in situazioni di disabilità e servizio denominato "sportello di ascolto psicologico"	Data: 05/02/2018	Pagina 1 di 18
---	--	---	---------------------	-------------------

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Committente
COMUNE DI ROMENTINO (TO)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3ter, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Servizio di assistenza pre/post scuola e di assistenza educativa scolastica a favore dei soggetti in situazioni di disabilità e servizio denominato "sportello di ascolto psicologico"

Biennio Scolastico 2018/19 – 2019/20

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, ove presenti, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Conseguentemente, prima dell'affidamento dei lavori, sarà attivata la seguente procedura:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta Committente (**Comune di Romentino**) pur disponendo della disponibilità giuridica dei luoghi ove si eserciti l'appalto, non ne detiene tuttavia la titolarità delle funzioni insediate nel luogo. Conseguentemente, essendo le attività insediate affidate a Datore di Lavoro terzo ed estraneo al mansionario del Committente, né essendovi interferenze tra il personale tutto del Committente, che ivi non opera, e la ditta appaltatrice, il **Comune di Romentino** procede, in ottemperanza al D.Lgs.

81/08 art. 26 c.3-ter alla redazione di una ricognizione standard. Tale ricognizione è rimessa alla conoscenza del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice ed al Datore di Lavoro cui è affidata la funzione dei luoghi, chiedendo le eventuali integrazioni del caso. All'atto della firma da parte dei soggetti di cui sopra, seguirà anche la firma del Datore di Lavoro della committenza.

Definizioni ed acronimi

Si intendono per:

- **appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.Lgs. 163/2006).
- **Appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D.Lgs. 163/2006).
- **Concessione di servizi:** è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 12 D.Lgs. 163/2006).
- **Appalto misto:** è un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art. 14 c. 1 D.Lgs. 163/2006).
- **Datore di Lavoro:** nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo vertice medesimo (art. 2 c. 2 lettera b) D.Lgs. 81/2008).
- **Datore di lavoro committente:** soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008.
- **Luoghi di lavoro:** i luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2c. 1 lettera c) D.Lgs. 81/08) ovvero nell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.

- **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/08, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
- **Rischi interferenti:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- **Stazioni appaltanti:** l'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 c. 33 del D.Lgs. 163/2006.

Redazione e gestione del DUVRI

Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi legati alla sovrapposizione di attività differenti; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal Dm 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art. 5 c 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRICE.

INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L'AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.

2.1 PREMESSA

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a. verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445);
- b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- c. **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE

3.1 AZIENDA COMMITTENTE

Nome	<i>COMUNE DI ROMENTINO (NO)</i>
Datore di Lavoro	<i>ING. ALESSIO BIONDO</i>
Settore produttivo	<i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>
Area	
Indirizzo	<i>VIA CHIODINI 1</i>
CAP	<i>28068</i>
Città	<i>Romentino (NO)</i>
Codice Fiscale	
Telefono	<i>0321/869805</i>
Fax	
E-mail	<i>segretario@comune.romentino.no.it</i>
RSPP	<i>DOTT. FABIO DI LORENZO</i>
Medico Competente	<i>DR. PAOLO PASTORE</i>

3.2 APPALTATORE DEL SERVIZIO

(da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell'appalto)

Impresa selezionata in base a gara pubblica

Denominazione azienda	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
CAP	
Città	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Codice fiscale/P.IVA	
Registro imprese	
Responsabile servizio prevenzione e protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico Competente	

3.3 DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

	SI	NO
Scarpe antinfortunistiche (tipo) _____		
Tute da lavoro (tipo) _____		
Otoprotettori (tipo) _____		
Guanti di sicurezza (tipo) _____		
Altro : specificare (tipo) _____		

3.4 MEZZI ED ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO

Tipo di attrezzo o mezzo	Marca e modello

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale intende assicurare:

- **un Servizio di Assistenza Pre-Post Scuola** per gli alunni residenti nel Comune Romentino, frequentanti la Scuola Elementare “E. De Amicis”. Il servizio è attivo dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle 16,30 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì. Durante tale servizio i bambini possono fare i compiti con degli animatori, disegnare o fare lavori manuali; i bambini possono infine dedicarsi ai giochi sia all'aperto che all'interno in funzione delle condizioni atmosferiche. Il servizio si svolgerà nel seminterrato della Scuola Elementare “E. De Amicis” di Via Conti Caccia;
- **un Servizio di Assistenza Educativa scolastica** per alunni disabili residenti nel Comune di Romentino, frequentanti la Scuola Elementare “E. De Amicis” e la Scuola Media “G. Pastore”, in possesso di certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura pubblica, al fine di assicurare la normale frequenza e partecipazione a tutte le attività didattiche, ad integrazione del personale nominato dall'Istituto Comprensivo “Cronilde Musso”, relativamente alla Scuola elementare e media. Il servizio viene attuato nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione degli alunni e studenti con diverse abilità, ai sensi delle Leggi 517/77 – L. 104/92 – D Lgs 112/98 – LR 4/2005.
- un Servizio denominato “**Sportello di Ascolto Psicologico**” - **Definizione e Obiettivi**
Il Comune di Romentino, in accordo con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate, intende mantenere anche per il Biennio scolastico 2018-2019 – 2019-2020, lo “*Sportello di Ascolto Psicologico*” all'interno della scuola Elementare e Media. Si tratta di offrire, ai ragazzi, agli Insegnanti e ai Genitori che lo desiderano, la possibilità di avere colloqui individuali con uno psicologo per affrontare problematiche inerenti la crescita e le difficoltà legate all'insuccesso scolastico o ai disagi tipicamente connesse al periodo dell'adolescenza. L'attivazione di questo servizio vuole essere un'opportunità per i ragazzi :
 - di ascolto
 - di accoglienza e di accettazione
 - di orientamento
 - di informazione

Il personale appaltatore sarà ospitato all'interno degli edifici scolastici sopraindicati. L'attività, pur non aggiungendo rischi interferenziali alle due parti, produce un'interferenza passiva, determinata dalla presenza del personale della società appaltatrice nei luoghi e spazi di lavoro dove vengono svolte le regolari attività scolastiche.

4.1 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto, ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Non vi è interferenza attiva tra l'attività dell'aggiudicatario e l'attività della stazione appaltante, poiché il servizio offerto dall'aggiudicatario è assimilabile tra le "attività di natura intellettuale". Sono possibili interferenze passive tra l'aggiudicatario e l'occupante dello stabile oggetto dell'appalto. L'oggetto del servizio di appalto comunque non aggiunge rischi interferenziali all'attività svolta nella stazione appaltante.

Ricognizione standard dei rischi da interferenza, a carico del Committente, Appaltatore e Datore di Lavoro dell'attività stanziata nello stabile sono invitati a presentare eventuali integrazioni.

Attività	Valutazione rischi specifici	Misure di prevenzione e riduzione del rischio
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono discusse all'atto dell'evidenziazione di una possibile interferenza con altre aziende o con i lavoratori della stazione appaltante, dettagliate nel relativo verbale di coordinamento che si dovrà obbligatoriamente redigere.

6.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

- Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).
- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.
- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dei lavori.
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
- Nomina di un referente del coordinamento.
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

7. COSTI DELLA SICUREZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 c. 1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima viene effettuata analitica per singole voci e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni, chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei lavori dell'appaltatore.

7.1 COSTI PER LA SICUREZZA

Si ritiene che, considerato che le attività oggetto dell'appalto sono da intendersi come "attività di mera natura intellettuale", non sia necessario prevedere costi per la sicurezza per l'abbattimento di rischi da interferenza. Tuttavia, si stabilisce la cifra di *Euro 100,00* per il biennio da destinare ad eventuali riunioni preliminari di coordinamento, a discrezione dell'Appaltatore, il Committente ed Il Datore di Lavoro dell'attività presente in loco.

7.2 MISURE GENERALI

La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08), uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. essa, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la stazione appaltante in merito alla sorveglianza delle attività.
3. per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. il personale dell'appaltatore che fa uso di mezzi speciali per i quali sia necessaria una particolare abilitazione alla manovra (Accordi Stato Regioni 22/02/2012) deve essere in possesso di detta abilitazione, valida nei contenuti ed aggiornata all'occorrenza.

5. tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono, inoltre, essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
6. il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. è facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia gli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.

8. RISCHI SPECIFICI PER L'APPALTATORE

Attività	Valutazione rischi specifici	Misure di prevenzione e riduzione del rischio
Generale	Inciampi	<i>Prestare attenzione a gradini, pavimentazioni eventualmente sconnesse, dossi ecc. Utilizzo DPI Formazione e informazione del personale a cura dell'appaltatore.</i>
Generale	Scivolamenti	<i>Obbligo di segnalazione delle aree potenzialmente scivolose a seguito delle opere di lavaggio a umido del pavimento. Utilizzo di DPI. Formazione e informazione del personale a cura dell'appaltatore.</i>
Uso di attrezzi ad alimentazione elettrica	Elettrocuzione	<i>Impianto elettrico conforme alla normativa. Usare solo strumenti a norma. Usare solo derivazioni elettriche a norma, in buono stato e conformemente alle loro caratteristiche tecniche.</i>
Emergenze	Esodo in caso di incendio ed altre emergenze	<i>Prestare attenzione alla cartellonistica delle vie d'esodo e dei presidi antincendio. Prendere visione del piano di emergenza della sede preventivamente</i>
Generale	Stress lavoro-correlato	<i>Valutazione del rischio ed abbattimento a cura dell'appaltatore</i>

Per tutti i rischi specifici cui l'appaltatore può essere soggetto, legati all'attività che nello stabile viene esercitata, si richiede eventuale integrazione da parte del Datore di Lavoro dell'attività ivi stanziata.

9. CONCLUSIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Comune di Romentino ha redatto il presente documento preventivo, che potrà essere aggiornato dallo stesso, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell'appaltatore ed a seguito della valutazione del committente.

IL RSPP DEL COMUNE DI ROMENTINO



IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

**IL DATORE DI LAVORO
DELL'ATTIVITA' PRESENTE IN LOCO (Dirigente Scolastico)**

Romentino (NO), li **05/02/2018**